

COMUNE DI NEMBRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Roma 13- CAP 24027 - Cod. Fisc. 00221710163 – Tel. 035471311

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DI SERVIZI

ARTICOLO 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di servizi di elaborazione dati nel settore contabile/finanziario/tributari del Comune di Nembro per il TRIENNIO 2024/2027 per un importo triennale a base d’asta dell’affidamento di euro 60.000,00 oltre IVA da affidarsi tramite ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 50 comma 1, lett d) del Codice degli Appalti;

ARTICOLO 2 - SERVIZI DA EROGARE NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO

Dettaglio prestazioni richieste: l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:

I servizi da espletarsi vengono di seguito esplicitati:

-Messa a disposizione di tutte le informazioni utili a consentire l’adeguamento della attività operative degli uffici comunali interessati, al contenuto delle disposizioni finanziarie concernenti l’attività propria dell’ente;

-Accurata valutazione dell’impatto che tali nuove normative hanno sulla realtà dell’Ente, con ricerca delle soluzioni tecniche più convenienti, in relazione alle finalità che l’azione amministrativa si propone, da adottarsi nel contesto operativo che le nuove disposizioni determinano;

-Supporto nella gestione dell’Ufficio ragioneria e tributi, con annessa formazione al personale dell’ufficio ragioneria e tributi finalizzata all’elaborazione dati relativa alle varie mansioni ordinarie e straordinarie compresa la predisposizione ruoli tributi, gestione scadenze finanziarie e tributarie e, più in generale, assolvimento di tutti gli adempimenti aventi natura ordinaria nell’andamento del servizio, in collaborazione con gli addetti all’ufficio e con il responsabile di settore;

-Assistenza nell’elaborazione dati al fine della predisposizione dei documenti rilevanti per l’attività economico - finanziaria dell’ente nonché nelle attività operative parimenti rilevanti come di seguito elencate:

a) Bilancio di Previsione con conseguente elaborazione dati patrimoniali ed economici per la predisposizione del conto economico e stato patrimoniale;

b) Rendiconto di gestione e relativi allegati;

c) Bilancio consolidato e atti inerenti gli adempimenti conseguenti all’applicazione del Testo Unico sulle partecipazioni (D.Lgs. 176/2016)

d) Verifica costante degli equilibri di gestione,

e) Variazioni e assestamenti di Bilancio,

f) Piani finanziari di ogni tipo,

g) Salvaguardia degli equilibri di bilancio,

- h) **Adozione di eventuali provvedimenti di riequilibrio,**
 - i) **PIAO - DUP**
 - l) **Istruzione del personale dipendente ad un uso completo delle possibilità che le procedure in dotazione possono offrire allo scopo di ottenere efficienza ed efficacia,**
 - m) **Impostazione di adeguati meccanismi di controllo della spesa da realizzarsi attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici già in uso;**
 - n) **Predisposizioni rendiconti periodici alla Corte dei Conti e servizi di supporto per trasmissione dati contabili agli organi superiori preposti al controllo contabile e finanziario;**
- Esame di specifici problemi, di carattere economico, contabile e finanziario, ed impostazione della relativa istruttoria, nonché dei conseguenti atti connessi alla attività programmatoria dell'Amministrazione;**
- Verifica documentazione da inviare al BDAP relativa al bilancio di previsione, al rendiconto di gestione ed al bilancio consolidato.**

ARTICOLO 3 - TEMPI E MODALITÀ D'INTERVENTO

Il servizio deve essere garantito con le modalità e nei tempi definiti dall'Amministrazione comunale, sia da remoto che in presenza secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'affidamento, con presenza minima settimanale garantita presso la sede di almeno 3 ore da parte di una figura individuata dall'aggiudicatario iscritta nell'elenco dei revisori dei conti.

L'Affidatario dovrà a mettere a disposizione canali telefonici e di posta elettronica per l'inoltro delle segnalazioni e dovrà garantire la corretta ricezione delle chiamate telefoniche nonché la presenza presso la sede comunale ove richiesto.

ARTICOLO 4 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si impegna ad impiegare, nell'esecuzione del servizio, per tutta la durata dell'affidamento, personale in possesso di adeguata capacità professionale ed esperienza, facendosi carico della formazione approfondita del personale incaricato.

L'Affidatario provvederà ai vari servizi adottando sotto la propria responsabilità tutte le cautele del caso.

ARTICOLO 5 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento avrà la **durata di anni 3 (tre)**. Alla fine di tale periodo lo stesso scadrà di pieno diritto, senza bisogno di alcun avviso o disdetta.

Il Comune di Nembro si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto l'operatore economico contraente, alla scadenza dell'affidamento, sarà tenuto, qualora il Comune di Nembro ne faccia richiesta, a proseguire il servizio alle medesime condizioni contrattuali per

il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per la individuazione di un nuovo operatore economico contraente e, comunque, per un massimo di ulteriori mesi 6.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO

L'importo complessivo posto a base d'asta dell'affidamento per tutta la durata triennale del contratto ammonta ad Euro 60.000,00 (oltre iva).

L'importo contrattuale/di affidamento sarà determinato detraendo dall'importo di cui al precedente periodo il ribasso offerto in sede di gara/affidamento; l'importo così ottenuto resterà fisso ed invariabile per tutta la durata triennale dell'affidamento.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'affidamento, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 95 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, in sede di formulazione dell'offerta economica l'operatore economico sarà esentato dall'obbligo di evidenziare i costi per la sicurezza da rischio specifico di impresa (o aziendali) che sosterrà con riferimento all'esecuzione del presente contratto, nonché i propri costi della manodopera.

ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica a seguito della fornitura di ogni numero del periodico. Il pagamento del corrispettivo avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della stessa da parte dell'ufficio protocollo comunale a conclusione delle verifiche di cui al successivo periodo, a mezzo di mandato del Tesoriere Comunale; si darà corso al pagamento, dopo aver accertato la regolarità di esecuzione del servizio.

Costituisce in ogni caso condizione indispensabile per ottenere il pagamento del corrispettivo contrattuale la preventiva acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva risultante dal D.U.R.C.

Eventuali ritardi dei pagamenti dovuti all'espletamento di formalità amministrative o a causa di forza maggiore non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore della società affidataria del servizio in argomento.

ARTICOLO 8 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è la **dott.ssa Laura Dordi, Responsabile del Settore economico finanziario.**

Il Responsabile del Progetto, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolgerà anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto. Il Responsabile si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Affidatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

Il Responsabile /Direttore dell'esecuzione segnala le anomalie o negligenze riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Affidatario sarà chiamato a rispondere alla Stazione Appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, fermo restando l'applicazione delle penali di cui in seguito previste.

Il Responsabile/Direttore dell'esecuzione si riserva, infine, ove tali anomalie o negligenze evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere l'affidamento.

ARTICOLO 9- AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Affidatario tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'Affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'Affidatario non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, previa instaurazione del contraddittorio con l'Affidatario.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario, nell'adempimento dell'obbligazione contrattuali, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente Capitolato Tecnico.

Il perfezionamento del rapporto contrattuale da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente affidamento, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura ed il perfezionamento del contratto da parte dell'Affidatario equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

ARTICOLO 11 - TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente Capitolato l'Affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di ottemperanza agli obblighi sopra precisati accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Affidatario ed anche all'Ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle

somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per la sospensione dei pagamenti di cui sopra l'Affidatario non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

L'Affidatario ha inoltre l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza del lavoro relativamente al proprio personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

L'Affidatario dovrà assicurare il servizio anche in caso di scioperi e agitazioni del personale dipendente; dovrà pertanto essere cura dell'Affidatario ricercare preventivamente alternative che consentano di effettuare in ogni caso il servizio.

L'Affidatario non potrà avvalersi del personale dell'Amministrazione Comunale ed ogni operazione dovrà essere eseguita con mezzi e personale propri.

L'Affidatario garantisce, sotto la propria responsabilità, la continuità e regolarità del servizio oggetto del presente capitolato, nell'osservanza delle norme vigenti o che dovessero intervenire nel corso della durata dell'affidamento. L'Affidatario è tenuto ad eseguire il servizio con precisione, cura, diligenza e dovrà avvalersi, per il servizio, solo di personale qualificato, di sicura moralità e che sia di tutta soddisfazione per l'Amministrazione Comunale, la quale potrà chiederne eventualmente a proprio giudizio insindacabile la sostituzione, con facoltà, in caso di inadempimento, di risolvere il contratto. Resta pertanto stabilito che qualsiasi responsabilità in caso di incidenti generati da cause sia prevedibili che imprevedibili, aventi ripercussioni su persone o cose, nonché ogni responsabilità derivante da interruzione o non corretta esecuzione del servizio si intende a carico dell'Affidatario che, con la stipulazione del contratto, solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

L'Affidatario s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

ARTICOLO 12 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

Ai sensi del combinato disposto dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 93 e del comma 11 dell'articolo 103 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, la Stazione Appaltante rinuncia a richiedere all'operatore economico invitato a formulare l'offerta:

- a) la presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs 50/2016 (garanzie per la partecipazione alla procedura);
- b) la presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016 (garanzie definitive) in caso di comprovata solidità economica dell'Affidatario, debitamente dimostrata, nonché in subordine ad un miglioramento, da parte dell'Affidatario del valore di affidamento. Qualora non si verificano le condizioni di cui sopra, la garanzia definitiva di esecuzione deve essere prestata dall'Affidatario, prima del perfezionamento del contratto/lettera commerciale, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa avente validità per l'intera durata dell'affidamento, del valore da quantificarsi con le modalità stabilite dall'articolo 103 del D.Lgs 50/2016.

L'Affidatario è responsabile, nei confronti del Comune di Nembro e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del servizio, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti o di eventuali subappaltatori.

L'Amministrazione Comunale resterà pertanto esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dall'Affidatario durante l'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 13 – MODIFICA DELLE CONDIZIONI

Qualora, nel corso dell'esecuzione della presente prestazione contrattuale, si rendano necessarie modifiche da apportare alle presenti condizioni contrattuali, le parti concorderanno le variazioni da adottare sempre e comunque in forma scritta.

Non saranno riconosciuti interventi extracontrattuali, di qualsiasi genere eseguiti, senza il preventivo ordine scritto dell'Amministrazione Comunale, ciò anche nei casi in cui la stessa non abbia fatto esplicita opposizione.

ARTICOLO 14 - PENALI

Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, saranno contestate formalmente all'impresa mediante P.E.C., o altro mezzo idoneo. In caso di ritardo rispetto ai tempi d'intervento indicati dal presente capitolato (per presa in carico chiamate, ripristino funzionalità, ecc.) sarà discrezionalmente applicata dall'Amministrazione Comunale una penale fino ad un massimo di Euro 80,00 per ogni ora di ritardo, per le prime due ore di ritardo, e fino ad un massimo di 100,00 Euro per singola ora di ritardo per le ore successive alle prime due, fino ad un massimo di 1.000,00 Euro per ciascun intervento.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi di quanto sopra, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto/affidamento, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale fosse costretta a rivolgersi ad altro operatore economico per gli interventi in questione (esecuzione d'ufficio), oltre alle suddette penali saranno addebitati all'Affidatario gli eventuali maggiori costi pagati. Qualora il ritardo fosse dovuto a cause di forza maggiore, formalmente documentate, l'Amministrazione Comunale si riserva di ricorrere al libero mercato, addebitando, nel qual caso, la sola eventuale differenza di prezzo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, saranno contestati dall'Amministrazione Comunale all'Affidatario il quale dovrà comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette giustificazioni non siano ritenute accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate all'Affidatario le penali come sopra indicate.

L'Amministrazione Comunale procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul primo corrispettivo utile da liquidarsi all'Affidatario rispetto alla data in cui sarà comunicata la decisione definitiva in merito all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione Comunale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

A seguito di ripetute o gravi violazioni delle condizioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di rescindere dal contratto/affidamento in danno dell'Affidatario, nonché di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

Salvo la risoluzione del contratto e il risarcimento dell'eventuale maggior danno e l'eventuale responsabilità sancita dal diritto penale e più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, il Comune di Nembro, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato Tecnico e qualora le stesse vengano disattese dall'Affidatario, applicherà le seguenti specifiche penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile:

- comportamento scorretto del personale o lesivo dell'incolumità e della moralità richiesta negli uffici pubblici: da € 120,00 a € 300,00 in relazione alla gravità del comportamento;
- mancata sostituzione del personale, nonostante la formale richiesta di sostituzione dall'Ente: € 200,00 per ogni giorno di inosservanza e allontanamento immediato del personale;
- per inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e ogni altro comportamento non coerente con quanto disposto dal presente Capitolato Tecnico: Euro 500,00 oltre alla responsabilità civile e penale conseguenti all'inosservanza;
- da € 100,00 a € 1.000,00 secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altro tipo di inadempimento delle obbligazioni del presente Capitolato Tecnico non comportante risoluzione.

Se l'Affidatario sarà sottoposto al pagamento di tre penali per anno solare, sarà facoltà della Comune di Nembro risolvere il rapporto contrattuale instaurato.

ARTICOLO 15 – RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto/affidamento, ai sensi dell'articolo 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Il recesso verrà comunicato per iscritto mediante PEC all'indirizzo fornito in sede di formulazione dell'offerta economica e non potrà avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Altresì l'Amministrazione Comunale, qualora rilevi che l'Affidatario non procede nell'espletamento del servizio con la perizia e la diligenza richiesta, potrà fissare un termine entro il quale l'Affidatario dovrà uniformarsi alle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico; decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione Comunale potrà recedere dall'affidamento.

Nelle ipotesi di cui ai primi due commi, l'Amministrazione Comunale si obbliga a pagare all'Affidatario un'indennità pari al corrispettivo dovuto all'Affidatario per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso.

L'Affidatario rinuncia espressamente, con la sottoscrizione del contratto, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore indennizzo o compenso.

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARIA o CONSIP, più conveniente per l'Ente, si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale, nei casi previsti di seguito, può procedere, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile alla risoluzione del contratto/affidamento, senza che l'Affidatario possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- 1) mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- 2) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- 3) insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichino il servizio affidato;
- 4) qualora siano applicate n. 3 (tre) penali per anno solare;
- 5) subappalto non autorizzato;
- 6) gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e dal successivo contratto non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- 7) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio da parte dell'Affidatario, non dipendente da causa di forza maggiore, irreperibilità dell'Amministratore di Sistema;
- 8) nelle ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto;
- 9) grave negligenza o frode;
- 10) danneggiamento doloso o colposo a persone e/o a beni di proprietà del Comune o di terzi;
- 11) rifiuto o ritardo oltre i 10 giorni lavorativi, non dipendenti da causa di forza maggiore, nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente Capitolato Tecnico;
- 12) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- 13) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- 14) violazione dell'obbligo di permettere all'Amministrazione Comunale di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- 15) mancata sostituzione del personale in caso di richiesta dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 13 del presente capitolato;
- 16) contegno abitualmente non consono da parte dell'Affidatario e del suo personale;
- 17) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Affidatario;
- 18) violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 19) violazione delle norme in materia retributiva e contributiva;
- 20) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 21) mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 22) violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati;
- 23) ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplato, che renda impossibile la prosecuzione del servizio ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

A seguito di ripetute o gravi violazioni delle condizioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di rescindere dal rapporto contrattuale in danno dell'Affidatario, nonché di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

L'Amministrazione Comunale procederà a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Per la caratteristica di PUBBLICO SERVIZIO, l'attività oggetto del presente capitolato non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'Amministrazione Comunale di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nonché il risarcimento dei danni

conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo. Nella fattispecie in questione si procederà inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio ad altro operatore economico.

ARTICOLO 17 – STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi del comma 14 dell'articolo 32 del D.Lgs 32/2016, il contratto di affidamento sarà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso commerciale, consistente in uno scambio di lettere.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere di dare inizio al servizio, per motivi di urgenza, anche prima della conclusione per corrispondenza del contratto, ma comunque dopo che l'affidamento/aggiudicazione sarà divenuta efficace a seguito della conclusione con esito positivo delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni dichiarati in fase di affidamento.

Il contratto/lettera commerciale deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli articoli 1362 -1371 del Codice Civile ed in caso di contrasto tra la lettera commerciale ed il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto/lettera commerciale.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto/lettera commerciale dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del rapporto contrattuale stesso ed assicurare un'esecuzione della prestazione contrattuale conforme allo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ARTICOLO 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 105, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 105 del medesimo Decreto Legislativo. Sono in ogni caso fatte salve le cessioni di azienda e tutti gli atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni del "Codice dei Contratti Pubblici", qualora pertinenti.

ARTICOLO 19 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazioni debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, in base al rapporto contrattuale instaurato.

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra Stazione Appaltante e cessionario, il quale dovrà conseguentemente comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi del conto corrente dedicato.

ARTICOLO 20 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno demandate alla Giustizia Ordinaria (il Foro competente è quello di Bergamo); è fatto divieto ricorrere all'arbitrato non essendo previsto l'inserimento della clausola compromissoria nè nel presente atto, nè nel successivo contratto/lettera commerciale.

ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dall'Affidatario saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'affidamento e per la successiva stipulazione e gestione del contratto/lettera commerciale, nonché per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza prevista dalla legge citata. L'interessato gode del diritto di accesso dei dati che lo riguardano e del diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 l'Amministrazione Comunale, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili, designerà l'impresa affidataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

Con il perfezionamento del rapporto contrattuale l'Affidatario:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali (anche sensibili e giudiziari), e come tali soggetti all'applicazione per la protezione dei dati personali;
- si obbliga a ottemperare alle norme previste per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute o a integrarle nelle procedure già in essere.

L'Affidatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato;

- non potrà procedere alla raccolta di dati;
- non potrà comunicare a terzi, e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell'affidamento. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso al Comune entro il termine perentorio di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

L'Affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune di Nembro, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo il termine del presente affidamento e dovrà assicurare che il proprio personale o suoi incaricati, consulenti e collaboratori non possano rendere disponibili informazioni acquisite nell'ambito del servizio, se non previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 22– TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario sarà tenuto all'osservanza delle obbligazioni poste a proprio carico dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che l'inosservanza delle predette obbligazioni comporta l'applicazione delle sanzioni indicate all'articolo 6 della medesima Legge 136/2010.

Pertanto, tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire sui conti correnti dedicati anche non in via esclusiva; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 23 – NORMA GENERALE

L'Affidatario, assumendo l'esecuzione del servizio, riconosce di aver preso piena conoscenza del presente capitolato e degli altri documenti da esso richiamati e citati, e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, nonché di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione del prezzo offerto e che, dopo aver compiuto i propri calcoli, giudica remunerativo e di sua convenienza.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato tecnico, si fa rinvio:
al Codice Civile;
alle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.